

**Legge per la Riforma della Legislazione e della Regolamentazione del  
Regno Unito del 2006**

*Traduzione dall'inglese di Fiamma Zambrini della Segreteria della Commissione Speciale sui  
Rapporti con l'Unione europea e sulle Attività Internazionali della Regione – Settore Assistenza  
Generale alle Commissioni I, II, V del Consiglio Regionale della Toscana*

# **Legge per la Riforma della Legislazione e della Regolamentazione 2006**

## **CAPITOLO 51**

### **CONTENUTI**

#### **PARTE 1**

#### **POTERI DEI MINISTRI**

##### *Poteri*

1. Potere di rimuovere o ridurre gli oneri
2. Potere di promuovere principi di regolamentazione

##### *Limiti*

3. Condizioni preliminari
4. Legislazione subordinata
5. Imposizione fiscale
6. Sanzioni penali
7. Irruzioni, ecc
8. Atti esenti
9. Scozia
10. Irlanda del Nord
11. Galles

##### *Procedura*

12. Procedura: introduzione
13. Consultazione
14. Presentazione al Parlamento di un testo preliminare e di un documento esplicativo
15. Determinazione della procedura parlamentare
16. Procedura di decisione in senso negativo
17. Procedura di decisione affermativa
18. Procedura di decisione con doppia affermazione

##### *Norme generali*

19. Calcolo dei periodi di tempo
20. Combinazione con i poteri derivanti dalla Legge sulle Comunità Europee del 1972

## **PARTE 2**

### **REGOLATORI**

#### *Esercizio di funzioni di regolamentazione*

- 21. Principi
- 22. Codice di condotta
- 23. Codice di condotta: procedura
- 24. Funzioni alle quali si applicano gli articoli 21 e 22

## **PARTE 3**

### **LEGISLAZIONE INERENTE ALLE COMUNITA' EUROPEE ECC.**

#### *Interpretazione della legislazione*

- 25. Riferimenti agli strumenti comunitari
- 26. Accordo AEE e stato AEE

#### *Trasposizione degli obblighi comunitari ecc.*

- 27. Potere di emanare ordinanze, regole, disposizioni
- 28. Potere di fare riferimenti ausiliari agli strumenti comunitari
- 29. Combinazione di poteri

## **PARTE 4**

### **DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI**

#### *Disposizioni finali*

- 30. Abrogazioni e riserve
- 31. Emendamenti conseguenti

#### *Disposizioni generali*

- 32. Interpretazione generale
- 33. Entrata in vigore
- 34. Estensione
- 35. Abbreviazione

Appendice - Abrogazioni

## ELISABETTA II

### Legge per la Riforma della Legislazione e della Regolamentazione 2006

#### 2006 CAPITOLO 51

Una Legge che autorizza i provvedimenti necessari allo scopo di rimuovere o ridurre gli oneri posti dalla legislazione e promuovere i principi della buona regolamentazione; a prendere provvedimenti sull'esercizio degli atti di natura regolamentare; a prendere provvedimenti sull'interpretazione della legislazione inerente alle Comunità Europee e all'Area Economica Europea; a prendere provvedimenti collegati all'articolo 2(2) della Legge delle Comunità Europee del 1972; e per scopi connessi.  
(8 novembre 2006)

Promulgato dalla Eccellente Maestà della Regina, sentito il parere e con il consenso dei Lords spirituali e temporali e dei Comuni, riuniti in questo Parlamento, e per l'autorità dello stesso, come segue:

#### PARTE I

##### POTERI DEI MINISTRI

###### Poteri

#### 1. Potere di rimuovere o ridurre gli oneri

- (1) Un Ministro della Corona può, sulla base di questo articolo, emanare disposizioni che considera utili allo scopo del comma (2).
- (2) Lo scopo è di rimuovere o ridurre qualsiasi onere, o tutti gli oneri, che risultino direttamente o indirettamente per qualunque persona da ogni tipo di legislazione.
- (3) In questa sezione per "oneri" si intendono i seguenti:
  - (a) costi di carattere finanziario;
  - (b) aggravii amministrativi;
  - (c) ostacoli all'efficienza, alla produttività o alla redditività; oppure
  - (d) sanzioni, penali o di altro genere, che colpiscono lo svolgimento di attività lecite.
- (4) Le disposizioni sulla base del comma (1) non possono essere prese in relazione a qualsiasi onere che riguardi soltanto un Ministro della Corona o un dipartimento governativo, a meno che l'onere colpisca il Ministro o un dipartimento nell'esercizio di una funzione di regolamentazione.

- (5) Per gli scopi del comma (2), un costo finanziario o un aggravio amministrativo può derivare dalla forma di una legislazione (ad esempio, nel caso in cui la legislazione risulti difficilmente comprensibile).
- (6) In questa sezione per “legislazione” si intende uno dei seguenti o la disposizione di uno dei seguenti:
  - (a) un atto legislativo di carattere generale o locale (approvato sia prima che dopo l’entrata in vigore di questo articolo), oppure
  - (b) qualsiasi tipo di Ordinanza del Consiglio, ordinanza, regola, disposizione o altri tipi di atti secondari approvati in ogni momento conformemente agli atti legislativi di cui al paragrafo (a),

ma non si intende qualsiasi atto che sia, o venga predisposto sotto la legislazione dell’Irlanda del Nord.

- (7) Conformemente a questa Parte, le disposizioni che possono essere adottate sulla base del comma (1) comprendono:
  - (a) disposizioni che aboliscono, conferiscono o trasferiscono, oppure prevedono la delega di funzioni di ogni tipo,
  - (b) disposizione che istituiscono o sopprimono un organo o un ufficio, e disposizioni che emendino o abrogano una legge.
- (8) Una disposizione conforme a questo articolo può contenere qualunque disposizione conseguente, supplementare, incidentale o transitoria che il Ministro ritenga appropriata (comprese le disposizioni che emendano o abrogano un atto o un’altra disposizione).
- (9) Un provvedimento basato su questo articolo può vincolare la Corona.
- (10) Un provvedimento basato su questo articolo deve essere assunto in conformità con questa Parte.

## 2. **Potere di promuovere principi di regolamentazione**

- (1) Un Ministro della Corona può, sulla base di questo articolo, emanare disposizioni che ritenga utili per la finalità del comma (2).
- (2) La finalità è di assicurare che le funzioni di regolamentazione siano esercitate in maniera rispettosa dei principi del comma (3).
- (3) Questi principi sono:
  - (a) le funzioni regolamentari dovrebbero essere esercitate in maniera trasparente, responsabile, proporzionata e coerente;
  - (b) tali funzioni dovrebbero essere esercitate solo nei casi nei quali un’azione sia necessaria.
- (4) Secondo questa Parte, le disposizioni che possono essere assunte in conformità con il comma (1) per la finalità del comma (2) comprendono:
  - (a) provvedimenti che modificano il modo in cui una funzione regolamentare viene esercitata da qualsiasi persona,
  - (b) provvedimenti che emendano l’istituzione di un organo che eserciti funzioni regolamentari, anche se costituito sulla base di una norma di rango primario,
  - (c) disposizioni che trasferiscono o prevedono la delega di funzioni regolamentari conferite a qualunque persona, e disposizioni che emendano o abrogano qualunque atto.

- (5) le disposizioni alle quali si fa riferimento al comma (4) (c) comprendono:
  - (a) la creazione di nuovi organi o uffici ai quali trasferire le funzioni regolamentari;
  - (b) l'abolizione di organi o di uffici dai quali vengono trasferite le funzioni regolamentari.
- (6) I provvedimenti che possono essere assunti sulla base del comma (1) non comprendono la facoltà di conferire nessuna nuova funzione regolamentare né quella di abolire nessuna funzione regolamentare.
- (7) Un atto basato su questo articolo può contenere qualunque disposizione conseguente, supplementare, incidentale o transitoria che il Ministro ritenga appropriata (comprese le disposizioni che emendano o abrogano un atto o un'altra disposizione).
- (8) Un atto basato su questo articolo può vincolare la Corona.
- (9) Un atto basato su questo articolo deve essere assunto in conformità con questa Parte.

### *Limiti*

### **3. Condizioni preliminari**

- (1) Un Ministro non può prendere altri provvedimenti sulla base del comma 1(1) o 2(1) se non quelli che si limitano a rendere più chiaro un atto, e solo nel caso in cui egli ritenga che le condizioni al comma (2), se rilevanti, vengano soddisfatte in relazione a quel provvedimento.
- (2) Queste condizioni sono:
  - (a) che l'obiettivo che si intende perseguire tramite il provvedimento non possa essere raggiunto in maniera soddisfacente tramite strumenti non legislativi;
  - (b) che gli effetti del provvedimento siano proporzionati all'obiettivo che si intende perseguire;
  - (c) che il provvedimento, nella sua globalità, ponga in essere un equo bilanciamento tra gli interessi pubblici e quelli di ogni persona che da esso riceva uno svantaggio;
  - (d) che il provvedimento non elimini nessun tipo di protezione necessaria;
  - (e) che il provvedimento non impedisca ad alcuno di continuare ad esercitare diritti o libertà che egli potrebbe ragionevolmente aspettarsi di continuare ad esercitare;
  - (f) che il provvedimento non abbia rilevanza costituzionale.
- (3) Un Ministro non può prendere provvedimenti sulla base del comma 1(1) o 2(1) che si limitino a sostituire una regolamentazione precedente a meno che non ritenga che sia soddisfatta in relazione a quel provvedimento la condizione di cui al comma (4).
- (4) La condizione è che il provvedimento renderebbe la legge più accessibile o più facilmente comprensibile.
- (5) In questo articolo e negli articoli da 4 a 7, "sostituire" un atto legislativo significa modificarlo con alterazioni solo di forma o con adattamenti (e per questi scopi eliminare un'ambiguità diventa fare un'alterazione diversa da quella di forma o con adattamenti).

#### **4. Legislazione subordinata**

- (1) Una disposizione in conformità a questa Parte può solamente conferire o trasferire una funzione legislativa a:
  - (a) un Ministro della Corona;
  - (b) una persona alla quale siano conferite funzioni o siano state trasferite funzioni da un atto legislativo; oppure
  - (c) un organo o il titolare di un ufficio, che sia creato dalla disposizione.
- (2) Una disposizione in conformità a questa Parte non può prendere provvedimenti per la delega di nessuna funzione legislativa.
- (3) Una disposizione in conformità a questa parte non può conferire una funzione legislativa ad un Ministro della Corona (da solo o altrimenti), se non vengono soddisfatte le condizioni dei commi (4) e (5).
- (4) La condizione in questo comma è che la funzione sia esercitabile tramite atti di natura regolamentare.
- (5) La condizione in questo comma è che tale atto di natura regolamentare:
  - (a) sia uno strumento al quale si riferisce l'articolo 5(1) della Legge sugli Atti di Natura Regolamentare del 1946 (c.36) (atti soggetti ad annullamento tramite decisione di ambedue le Camere del Parlamento), oppure
  - (b) non possa essere realizzato se prima non è stato presentato e approvato da una decisione di ciascuna Camera del Parlamento.
- (6) I commi da (1) a (3) non si applicano a provvedimenti che si limitino a modificare un atto.
- (7) Per gli scopi di questo articolo una “funzione normativa” è una funzione normativa tramite ordinanze, regole, regolamenti ed altri tipi di atti secondari.

#### **5. Imposizione fiscale**

- (1) Una disposizione conforme a questa Parte non può prevedere di imporre, abolire o modificare nessuna tassa.
- (2) Il Tesoro può, tramite interventi regolatori, prendere provvedimenti per variare il modo in cui una tassa importante produce effetti in relazione a:
  - (a) qualsiasi proprietà, diritto o onere finanziario trasferito da o sulla base di una disposizione conforme a questa Parte; oppure
  - (b) qualunque azione allo scopo di, o in relazione a, il trasferimento di qualsiasi proprietà, diritto o onere finanziario tramite o in conseguenza ad un'ordinanza conforme a questa Parte.
- (3) I provvedimenti che possono essere assunti conformemente al comma (2)(a) comprendono, in particolare, provvedimenti per:
  - (a) una disposizione impositiva per non applicare o applicare con modifiche, in relazione con ogni proprietà, diritto o onere trasferito;
  - (b) ogni proprietà, diritto o onere trasferito che deve essere trattato in modo specifico per gli scopi di una tassazione;

(c) l'assunzione di decisioni necessarie o consentite da parte del Ministro della Corona, con il consenso del Tesoro, per determinare o specificare il metodo per determinare, qualsiasi elemento che debba essere determinato per gli scopi di una tassazione relativamente ad ogni proprietà, diritto od onere trasferito.

(4) I provvedimenti che possono essere assunti sulla base del comma (2)(b) comprendono, in particolare, quelli per:

- (a) non applicare o applicare con modifiche una tassazione, in relazione a qualsiasi cosa fatta per le finalità o in relazione al trasferimento;
- (b) qualsiasi cosa fatta per le finalità o in relazione al trasferimento per avere o non avere una specifica conseguenza o essere trattata in maniera specifica;
- (c) l'assunzione di decisioni, richieste o consentite, da parte del Ministro della Corona, con il consenso del Tesoro, per determinare, o specificare il metodo per determinare, qualsiasi cosa che debba essere determinata per le finalità di ogni tassazione per quanto riguarda qualsiasi cosa fatta per le finalità o in relazione al trasferimento.

(5) Gli interventi regolatori in base al comma (2) devono essere fatti tramite atti di natura regolamentare.

(6) Un atto di natura regolamentare contenente interventi regolatori in base al comma (2) è soggetto ad annullamento in seguito ad una decisione della Camera dei Comuni.

(7) In questo articolo:

“tasse rilevanti” significa tasse sui redditi, tasse pagate dalle imprese sui profitti, tasse sui guadagni ottenuti dalle vendite, imposte di registro o riserva sulle imposte di registro;

“tassazione” significa la disposizione di un atto legislativo su una tassa rilevante.

## **6. Sanzioni penali**

(1) Una disposizione conforme a questa Parte non può creare nuove ipotesi di reato che siano punibili, o aumentare le sanzioni per un'ipotesi di reato esistente in maniera che diventi punibile:

- (a) in seguito ad un processo, con carcerazione per un periodo di oltre due anni;
- (b) in seguito a giudizio sommario, con:
  - (i) carcerazione per un periodo che superi il periodo normale massimo; o
  - (ii) un'ammenda che superi il livello 5 nella classificazione standard.

(2) Al comma (1) (b) (i), “il periodo normale massimo” significa:

- (a) in relazione a Inghilterra e Galles:
  - (i) nel caso di un'ipotesi minore di reato, 51 settimane, e
  - (ii) nel caso di un'ipotesi di reato comunque perseguibile, dodici mesi; e
- (b) in relazione alla Scozia e all'Irlanda del Nord, sei mesi.

(3) Nel caso di un'ipotesi di reato che, se commessa da un adulto, sia punibile tanto in seguito ad un processo che dietro ad un giudizio sommario e non sia un'ipotesi di reato punibile dietro ad un processo solo in virtù di:

- (a) Parte 5 della Legge sulla Giustizia Penale del 1988 (c. 33), oppure
- (b) articolo 292(6) e (7) della Legge di Procedura Penale (Scozia) del 1995 (c. 46),

il riferimento al comma (1)(b)(ii) ad un'ammenda che superi il livello 5 sulla scala standard deve essere inteso come un riferimento alla regolamentazione massima.



- (4) Se una disposizione conforme a questa Parte che fornisce disposizioni sulla creazione di un'ipotesi di reato, o sulla modifica di una sanzione per un'ipotesi di reato, viene fatta prima della data in cui entra in vigore l'articolo 281(5) della Legge sulla Giustizia penale del 2003 (c.44), la disposizione deve fare in modo che, in relazione ad un'ipotesi di reato di minore entità commessa prima di quella data, ogni riferimento ad un limite di carcerazione di 51 settimane debba essere letto come un riferimento a sei mesi.
- (5) Se una disposizione conforme a questa Parte, che fornisce disposizioni sulla creazione di un'ipotesi di reato, o sulla modifica di una sanzione per un'ipotesi di reato, viene fatta prima della data nella quale entra in vigore l'articolo 154(1) della legge sulla Giustizia Penale 2003 (c.44), la disposizione deve fare in modo che, in relazione ad un'ipotesi di reato perseguibile in altro modo prima di quella data, ogni riferimento ad un limite di carcerazione di dodici mesi debba essere letto come un riferimento a sei mesi.
- (6) Il comma (1) non si applica alle disposizioni che si limitano a modificare un atto.

#### **7. Irruzioni, ecc.**

- (1) Una disposizione conforme a questa Parte non può prendere provvedimenti per:
  - (a) autorizzare irruzioni, perquisizioni o catture; oppure
  - (b) obbligare a rendere testimonianza.
- (2) Il comma (1) non impedisce che una disposizione presa conformemente a questa Parte estenda un potere per scopi simili a quelli ai quali si applicava il potere prima che venisse presa la disposizione.
- (3) Il comma (1) non si applica a provvedimenti che si limitano a modificare un atto.

#### **8. Atti esenti**

Una disposizione conforme a questa Parte non può prendere provvedimenti che emendino e abrogano alcun provvedimento di:

- (a) questa parte; oppure
- (b) la Legge sui Diritti Umani del 1998 (c.42).

#### **9. Scozia**

Una disposizione conforme a questa Parte non può, se non in base all'articolo 1(8) o 2(7), prendere un provvedimento che ricadrebbe nella competenza legislativa del Parlamento Scozzese se fosse contenuto in una Legge di quel Parlamento.

#### **10. Irlanda del Nord**

Una disposizione conforme a questa Parte non può, se non in base all'articolo 1(8) o 2(7), prendere un provvedimento per emendare e abrogare alcuna normativa dell'Irlanda del Nord.

#### **11. Galles**

Una disposizione conforme a questa Parte non può prendere provvedimenti:

- (a) che conferiscano una funzione all'Assemblea,
- (b) che modifichino o eliminino una funzione dell'Assemblea, o

- (c) modificano qualsiasi provvedimento che conferisca una funzione all'Assemblea, se manca il consenso dell'Assemblea.

### *Procedura*

#### **12. Procedura: introduzione**

- (1) Un provvedimento conforme a questa Parte deve essere assunto tramite atti di natura regolamentare.
- (2) Un Ministro non può prendere una disposizione conforme a questa Parte a meno che:
- (a) non abbia svolto consultazioni secondo l'articolo 13;
  - (b) a seguito della consultazione, abbia presentato al Parlamento una proposta di provvedimento e un documento esplicativo in accordo con l'articolo 14, e
  - (c) il provvedimento sia fatto, come previsto dall'articolo 15, secondo:
    - (i) la procedura di decisione in senso negativo (vedi articolo 16);
    - (ii) la procedura di decisione affermativa (vedi articolo 17), o
    - (iii) la procedura di decisione con doppia affermazione (vedi articolo 18).

#### **13. Consultazione**

- (1) Se un Ministro propone di adottare un provvedimento in conformità a questa Parte deve:
- (a) consultare le organizzazioni che gli appaiano rappresentative degli interessi sostanzialmente coinvolti dalla proposta;
  - (b) quando la proposta concerne le funzioni di uno o più organi previsti per legge, consultare questi organi o le persone che gli appaiano più rappresentative di questi organi;
  - (c) consultare l'Assemblea quando la proposta riguardi argomenti in relazione ai quali essa esercita le proprie funzioni, nella misura in cui si applichi all'interno del territorio del Galles o nei confronti di esso (e quando il consenso dell'Assemblea non è richiesto in base all'articolo 11);
  - (d) nei casi in cui lo consideri appropriato, consultare la Law Commission, la Scottish Law Commission o la Northern Ireland Law Commission; e
  - (e) consultare le altre persone che ritenga appropriato coinvolgere.
- (2) Se, come risultato di una consultazione richiesta dal comma (1), risulta al Ministro che sia appropriato cambiare interamente o in parte la sua proposta, egli deve iniziare ulteriori consultazioni riguardanti i cambiamenti che ritiene appropriati.
- (3) Se, prima del giorno in cui entra in vigore questo articolo, è stata iniziata una consultazione tale che, se iniziata dopo quel giorno, avrebbe soddisfatto in qualche misura le richieste di questo articolo, queste richieste dovranno essere soddisfatte in quella misura.
- (4) Quando:
- a) le proposte di un provvedimento conforme a questa Parte sono le stesse delle proposte per un provvedimento conforme all'articolo 1 della Legge per la Riforma degli Atti regolamentari del 2001 (c.6),
  - b) sono state fatte consultazioni in relazione alle proposte conformi all'articolo 5 di quella legge, e

c) quelle consultazioni hanno soddisfatto i requisiti di quell'articolo in relazione alle proposte, i requisiti di questo articolo dovranno essere stati soddisfatti in relazione a quelle proposte.

- (5) Al comma (1)(b) "organo previsto dalla legge" significa:
- (a) un ufficio costituito da o sulla base di un atto legislativo; o
  - (b) la persona che detiene un ufficio così istituito.

#### **14. Presentazione al Parlamento di un testo preliminare e di un documento esplicativo**

(1) Se dopo la conclusione delle consultazioni previste dall'articolo 13, il Ministro continui a ritenere di dover emanare il provvedimento sulla base di questa Parte, deve presentare al Parlamento:

- a) una bozza del provvedimento insieme con
- b) un documento esplicativo.

(2) Il documento esplicativo deve:

- (a) spiegare in base a quale potere o poteri contenuti in questa Parte viene predisposto il provvedimento;
- (b) presentare e fornire le motivazioni per il provvedimento;
- (c) spiegare le ragioni per le quali il Ministro ritiene che:
  - (i) siano soddisfatte le condizioni all'articolo 3(2), quando siano rilevanti;
  - (ii) sia soddisfatta la condizione all'articolo 3(4);
- (d) nel caso di un provvedimento sulla base dell'articolo 1, inserire, per quanto appropriato, una valutazione di quanto il provvedimento ridurrebbe gli oneri o se li eliminerebbe del tutto (con riferimento a quanto inteso per "onere" nel comma (2) di quell'articolo);
- (e) identificare e fornire le ragioni per:
  - (i) ogni funzione legislativa conferita dal provvedimento;
  - (ii) i requisiti procedurali inerenti all'esercizio di queste funzioni; e
- (f) fornire dettagli per:
  - (i) ogni consultazione effettuata sulla base dell'articolo 13;
  - (ii) ogni informazione ottenuta dalle consultazioni;
  - (iii) cambiamenti eventuali effettuati come risultato di queste informazioni.

(3) Quando una persona, che abbia presentato informazioni come risposta ad una consultazione in base all'articolo 13, abbia richiesto al Ministro di non rivelarle, il Ministro non deve rivelarle come previsto dal comma (2)(f)(ii), se o nella misura in cui fare questo costituirebbe una violazione della fiducia che spetta a qualsiasi persona (tralasciando ogni connessione con le procedure in Parlamento).

(4) Se le informazioni presentate da qualcuno come risposta alle consultazioni previste dall'articolo 13 si riferiscono ad un'altra persona, il Ministro non deve rivelare le informazioni previste al comma (2)(f)(ii) se o nella misura in cui:

- (a) risulti al Ministro che la rivelazione di quell'informazione potrebbe danneggiare gli interessi di quell'altra persona, e
- (b) Il Ministro non abbia potuto ottenere il consenso di quell'altra persona alla rivelazione.

(5) I commi (3) e (4) non riguardano le rivelazioni che siano richieste da ed effettuate a una commissione dell'una o dell'altra Camera del Parlamento incaricata di riferire sulla bozza di provvedimento.

(6) Al comma (2)(e) “funzione normativa” ha lo stesso significato che all’articolo 4.

## **15. Determinazione della procedura parlamentare**

(1) Il documento esplicativo presentato insieme alla bozza di provvedimento in base all’articolo 14 deve contenere una raccomandazione del Ministro su quale dei seguenti tipi di vaglio parlamentare si dovrebbe attuare:

- (a) la procedura di decisione in senso negativo (vedi articolo 16);
- (b) la procedura di decisione affermativa (vedi articolo 17), o
- (c) la procedura di decisione con doppia affermazione (vedi articolo 18).

(2) Il documento esplicativo deve fornire le ragioni per la raccomandazione del Ministro.

(3) Quando la raccomandazione del Ministro è che si dovrebbe utilizzare la procedura di decisione in senso negativo, si utilizzerà quella procedura, a meno che, entro un periodo di trenta giorni :

- (a) una delle due Camere richieda che si utilizzi la procedura di decisione con doppia affermazione, nel qual caso si utilizzerà quella procedura;
- (b) in un caso non ricadente nel paragrafo (a), l’una o l’altra delle Camere del Parlamento richiedano che si applichi la procedura di decisione affermativa, nel qual caso si applicherà quella procedura.

(4) Quando la raccomandazione del Ministro è che si dovrebbe utilizzare la procedura affermativa, si utilizzerà quella procedura, a meno che, entro trenta giorni, l’una o l’altra Camera del Parlamento richiedano l’utilizzo della procedura con doppia affermazione, nel qual caso si applicherà quella procedura.

(5) Quando la raccomandazione del Ministro è che si dovrebbe utilizzare la procedura con doppia affermazione, si applicherà quella procedura.

(6) Per gli scopi di questo articolo, si dovrà ritenere che una Camera del Parlamento abbia richiesto una procedura entro 30 giorni se:

- (a) quella Camera delibera entro quel periodo che si debba applicare quella procedura; o
- (b) in un caso che non ricada nel paragrafo (a), una commissione di quella Camera incaricata di riferire sulla bozza di provvedimento abbia raccomandato entro quel periodo che si utilizzi quella procedura, e la Camera non abbia respinto con una decisione quella raccomandazione entro quel periodo.

(7) In questa sezione “entro trenta giorni” significa il periodo di trenta giorni a partire dal giorno in cui è stata presentata al Parlamento la bozza di provvedimento in base all’articolo 14.

## **16. Procedura di decisione in senso negativo**

(1) Per le finalità di questa Parte, la “procedura di decisione in senso negativo” in relazione all’emanazione di un provvedimento per il quale è stata presentata una bozza a norma dell’articolo 14 avviene come segue.

(2) Il Ministro può emanare un provvedimento nei termini della bozza soggetta alle seguenti disposizioni di questo articolo.

- (3) Il Ministro non può emanare un provvedimento nei termini della bozza se l'una o l'altra delle Camere del Parlamento così delibera entro un periodo di quaranta giorni.
- (4) Una commissione dell'una o dell'altra Camera incaricata di riferire sulla bozza di provvedimento può, in ogni momento dopo la scadenza del periodo di trenta giorni e prima della scadenza del periodo di quaranta giorni, deliberare in base a questo comma che il Ministro non emani un provvedimento nei termini della bozza.
- (5) Nel caso in cui una commissione dell'una o dell'altra Camera faccia una raccomandazione secondo il comma (4) in relazione ad una bozza di provvedimento, il Ministro non può emanare il provvedimento nei termini di quanto previsto dalla bozza, a meno che la raccomandazione non venga ritirata, nella stessa Sessione, tramite una decisione di quella Camera.
- (6) Per le finalità di questo articolo, un provvedimento viene emanato nei termini di una bozza di provvedimento se non contiene cambiamenti materiali rispetto a quanto previsto nella bozza.
- (7) In questo articolo:
  - (a) il "periodo di trenta giorni" ha il significato dato dall'articolo 15(7), e
  - (b) il "periodo di quaranta giorni" significa il periodo di 40 giorni a cominciare dal giorno in cui la bozza di provvedimento è stata depositata presso il Parlamento a norma dell'articolo 14.
- (8) Allo scopo di calcolare il periodo di 40 giorni nel caso in cui una raccomandazione predisposta in base al comma (4) da una commissione di una delle due Camere sia stata respinta da quella Camera in base al comma (5), non si dovrà tenere conto dei giorni compresi tra il giorno in cui era stata fatta la raccomandazione e il giorno in cui questa era stata respinta.

## **17. Procedura di decisione affermativa**

- (1) Per le finalità di questa Parte la "procedura di decisione affermativa" in relazione all'emanazione di un provvedimento derivante da una bozza presentata a norma dell'articolo 14 significa quanto segue.
- (2) Se dopo la scadenza del periodo di quaranta giorni la bozza di provvedimento è approvata da una decisione di ciascuna Camera del Parlamento, il Ministro può emanare il provvedimento come previsto dalla bozza.
- (3) In ogni caso, una commissione dell'una o dell'altra Camera incaricata di riferire sulla bozza di provvedimento, può in qualsiasi momento dopo la scadenza del periodo di trenta giorni e prima della scadenza del periodo di 40 giorni, fare una raccomandazione in base a questo comma che non sia emanato il provvedimento secondo la bozza.
- (4) Quando una commissione di una Camera presenta una raccomandazione secondo il comma (3) in relazione ad una bozza di provvedimento, questo non può essere emanato secondo la bozza presentata in quella Camera secondo il comma (2) a meno che la raccomandazione non venga respinta, nella stessa Sessione, da una deliberazione di quella Camera.

- (5) Per le finalità del comma (2) un provvedimento è emanato nei termini di quanto previsto dalla bozza se non contiene cambiamenti materiali a quanto previsto dalla bozza.
- (6) In questa sezione:
  - (a) il “periodo di trenta giorni” ha il significato dato dall’articolo 15(7); e
  - (b) il “periodo di quaranta giorni” ha il significato dato dall’articolo 16(7).
- (7) Allo scopo di calcolare il periodo di quaranta giorni nel caso in cui una raccomandazione approvata in base al comma (3) da una commissione di una Camera venga respinta da quella Camera a norma del comma (4), non si deve tenere conto dei giorni intercorsi tra il giorno nel quale è stata presentata la raccomandazione e quello in cui la raccomandazione è stata respinta.

## **18. Procedura di decisione con doppia affermazione**

- (1) Per le finalità di questa Parte, la “procedura di decisione con doppia affermazione” in relazione all’emanazione di un provvedimento derivante da una bozza presentata a norma dell’articolo 14 avviene come segue.
- (2) Il Ministro deve prendere in considerazione:
  - (a) tutte le relazioni ricevute,
  - (b) tutte le decisioni dell’una e dell’altra Camera del Parlamento, e
  - (c) tutte le raccomandazioni delle commissioni di ambedue le Camere del Parlamento incaricate di riferire sulla bozza di provvedimento,  
presentate durante il periodo di 60 giorni successivi alla presentazione della bozza di provvedimento.
- (3) Se, dopo la scadenza del periodo di 60 giorni, il Ministro vuole emanare un provvedimento nei termini della bozza, deve presentare al Parlamento una dichiarazione :
  - (a) che indichi se sono state presentate relazioni secondo il comma (2)(a), e
  - (b) in caso affermativo, spiegarne i dettagli.
- (4) Il Ministro, dopo la presentazione della dichiarazione, può emanare un provvedimento nei termini della bozza se questa è approvata da una decisione di ambedue le Camere del Parlamento.
- (5) In ogni caso, una commissione di una delle due Camere incaricata di riferire sulla bozza di provvedimento può, in ogni momento dopo la presentazione di una decisione in base al comma (3) e prima che la bozza sia approvata da quella Camera in base al comma (4), raccomandare che, a norma di questo comma, il provvedimento non sia emanato secondo quanto previsto dalla bozza.
- (6) Se una commissione di una Camera presenta una raccomandazione a norma del comma (5) in relazione ad una bozza di provvedimento, il provvedimento non può essere emanato in quella Camera, come previsto dalla bozza a norma del comma (4), a meno che la raccomandazione non sia respinta, nella stessa Sessione, da una decisione di quella Camera.

- (7) Se, dopo la scadenza del termine di 60 giorni, il Ministro vuole emanare un atto consistente in una versione della bozza di provvedimento con cambiamenti materiali, deve presentare al Parlamento:
  - (a) una bozza di provvedimento corretta; e
  - (b) una dichiarazione contenente la specificazione di:
    - (i) ogni relazione presentata a norma del comma (2)(a), e
    - (ii) le modifiche proposte.
- (8) Il Ministro può, dopo aver presentato una bozza del provvedimento corretta e una dichiarazione in base al comma (7) emanare un atto nei termini della bozza corretta, se questa è approvata da una decisione di ambedue le Camere del Parlamento.
- (9) In ogni caso, una commissione di ciascuna Camera incaricata di riferire sulla bozza di provvedimento può, in ogni momento dopo la presentazione della bozza corretta in base al comma (7) e prima che sia approvato da quella Camera in base al comma (8), raccomandare in base a questo comma che la bozza corretta del provvedimento non venga approvata.
- (10) Quando viene avanzata una raccomandazione da parte di una commissione di una delle due Camere in base al comma (9) in relazione ad una bozza di provvedimento corretta, il provvedimento non può essere emanato in quella Camera secondo la bozza corretta a norma del comma (8) a meno che la raccomandazione non venga respinta, nella stessa Sessione, da una decisione di quella Camera.
- (11) I commi da (3) a (5) dell'articolo 14 si applicheranno in relazione alla pubblicazione delle relazioni previste agli articoli (3)(b) e (7)(b)(i) di questo articolo per quanto essi riguardano la pubblicazione delle relazioni a norma del comma (2)(f)(ii) di quell'articolo.
- (12) Per gli scopi dei commi (4) e (8) un provvedimento viene emanato nei termini di una bozza se non contiene cambiamenti materiali rispetto alle previsioni della bozza di provvedimento.
- (13) In questo articolo, il "periodo di sessanta giorni" significa il periodo di sessanta giorni a cominciare dal giorno nel quale è stata presentata al Parlamento una bozza a norma dell'articolo 14.

#### *Norme generali*

### **19. Calcolo dei periodi di tempo**

Nel calcolo di ciascun periodo di tempo per gli scopi degli articoli da 15 a 18, non si dovrà tenere conto dei periodi nei quali il Parlamento è sciolto oppure è prorogato o durante il quale ciascuna Camera è aggiornata per più di quattro giorni.

### **20. Combinazione con i poteri derivanti dalla Legge sulle Comunità Europee del 1972**

- (1) Il potere di emanare un atto in base a questa Parte può essere esercitato insieme con, e tramite lo stesso strumento del potere di emanare un atto a norma dell'articolo 2(2) della Legge sulle Comunità Europee del 1972 (c. 68).
- (2) Quando i poteri ai quali si fa riferimento nel comma (1) sono così esercitati:

- (a) gli articoli da 12(2) a 18 sopra si applicano ai provvedimenti a norma dell'articolo 2(2) della Legge sulle Comunità Europee del 1972 come ai provvedimenti a norma di questa Parte; e
- (b) il paragrafo 2(2) dell'Appendice 2 alla Legge sulle Comunità Europee del 1972 non si applica.

## **PARTE 2**

### **REGOLATORI**

#### *Esercizio di funzioni di regolamentazione*

#### **21. Principi**

- (1) Ogni persona che eserciti una funzione di regolamentazione alla quale si riferisce questo articolo deve osservare i principi del comma (2) nell'esercizio della funzione.
- (2) Questi principi stabiliscono che:
- (a) le attività di regolamentazione dovrebbero essere condotte in maniera trasparente, responsabile, proporzionata e coerente,
  - (b) le attività di regolamentazione dovrebbero essere rivolte soltanto ai casi nei quali si rende necessaria un'azione.
- (3) Le funzioni previste al comma (1) sono soggette a tutti gli altri requisiti riguardanti l'esercizio della funzione di regolamentazione.

#### **22. Codice di condotta**

- (1) Un Ministro della Corona può emanare e periodicamente rivedere un codice di condotta che disciplini l'esercizio delle funzioni di regolamentazione.
- (2) Ogni persona che eserciti funzioni di regolamentazione, alle quali si applica questo articolo deve, tranne i casi ai quali si applica il comma (3), osservare il codice nel determinare politiche generali o principi da osservare.
- (3) Ogni persona che eserciti una funzione di regolamentazione alla quale si applichi questo articolo, cioè una funzione di individuare standard o regole in relazione all'esercizio di altre funzioni di regolamentazione, deve osservare il codice di condotta nell'esercizio della funzione.
- (4) Le funzioni ai commi (2) e (3) sono soggette a tutti gli altri requisiti riguardanti l'esercizio della funzione di regolamentazione.

#### **23. Codice di condotta: procedura**

- (1) Quando un Ministro della Corona propone di emanare o rivedere un codice di condotta in base all'articolo 22, deve predisporre un testo preparatorio del codice ( o del codice rivisto).
- (2) Il Ministro dovrà, nella preparazione del testo, cercare di assicurare che sia coerente con i principi specificati all'articolo 21(2).



- (3) Il Ministro dovrà consultare i seguenti soggetti riguardo al testo preliminare:
- (a) persone che gli sembrano rappresentative di altre che esercitano funzioni di regolamentazione;
  - (b) altre persone che consideri appropriate.
- (4) Se il Ministro decide di procedere con il testo preparatorio (sia nella forma originale che con modifiche) dovrà presentare il testo preliminare al Parlamento.
- (5) Se il testo depositato al Parlamento a norma del comma (4) viene approvato con decisione da ambedue le Camere del Parlamento, il Ministro può adottare il codice ( o il codice rivisto).
- (6) Un codice (o un codice rivisto) adottato a norma dell'articolo (5) entrerà in vigore in una data che il Ministro può stabilire tramite una disposizione assunta mediante un atto di natura regolamentare.

#### **24. Funzioni alle quali si applicano gli articoli 21 e 22**

- (1) Gli articoli 21 e 22 si applicano a funzioni di regolamentazione specificate in questo articolo.
- (2) Un Ministro della Corona può, tramite una disposizione in accordo con questo articolo, specificare funzioni di regolamentazione come funzioni alle quali si applicano gli articoli 21 e 22.
- (3) Un Ministro non può specificare in base al comma (2):
- (a) una funzione di regolamentazione esercitabile in Scozia, se o nella misura in cui quella funzione riguarda materie che non sono esclusive;
  - (b) una funzione di regolamentazione esercitabile nell'Irlanda del Nord, se o nella misura in cui quella funzione riguarda materie trasferite;
  - (c) una funzione di regolamentazione esercitabile soltanto nel Galles o nei confronti di questo.
- (4) L'Assemblea può, tramite un'ordinanza basata su questo articolo, specificare funzioni di regolamentazione esercitabili solo nel Galles o nei riguardi di questo, come funzioni alle quali si applicano gli articoli 21 e 22.
- (5) Una disposizione basata su questo articolo non può specificare funzioni di regolamentazione conferite ad uno dei seguenti soggetti o esercitabili da esso:
- (a) L'Autorità per i Mercati del Gas e dell'Elettricità;
  - (b) L'Ufficio per le Comunicazioni;
  - (c) L'Ufficio per la Regolamentazione delle Ferrovie;
  - (d) La Commissione per i Servizi Postali;
  - (e) L'Autorità per la Regolamentazione dei Servizi Idrici.
- (6) Prima di emanare una disposizione sulla base di questo articolo, l'autorità deve consultare i seguenti soggetti:
- (a) ogni persona (diversa dall'autorità), le cui funzioni debbano essere specificate nella disposizione;
  - (b) altre persone ritenute appropriate dall'autorità.
- (7) Una disposizione basata su questo articolo può prendere tutti i provvedimenti conseguenti, supplementari, incidentali, o di transizione (inclusi i provvedimenti di emendamento) ritenuti appropriati dall'autorità; e può adottare diversi provvedimenti per scopi differenti.

(8) Una disposizione basata su questo articolo deve esser assunta tramite atti di natura regolamentare.

(9) Un Ministro della Corona non può adottare un atto di natura regolamentare contenente una disposizione in base a questo articolo se non è stata presentata prima una bozza che sia stata approvata con decisione di ambedue le camere del Parlamento.

(10) In questo articolo:

“materia riservata” e “Scozia” hanno lo stesso significato che nella Legge per la Scozia del 1998 (c.46);

“materia trasferita” e “Irlanda del Nord” hanno lo stesso significato che nella Legge per l’Irlanda del Nord del 1998 (c.47);

“Galles” ha lo stesso significato che nella Legge per il Governo del Galles del 1998 (c.38).

### PARTE 3

#### LEGISLAZIONE INERENTE ALLE COMUNITA’ EUROPEE ECC:

##### *Interpretazione della legislazione*

#### **25. Riferimenti agli strumenti comunitari**

(1) Nella Legge sull’Interpretazione del 1978 (c. 30), dopo l’articolo 20 inserire:

#### **“20A Riferimenti agli strumenti comunitari**

Quando una Legge approvata dopo l’entrata in vigore di questo articolo si riferisce ad uno strumento della Comunità che sia stato emendato, esteso o applicato da un altro strumento di questo tipo, il riferimento, a meno che non appaia un’intenzione contraria, è un riferimento a quello strumento così emendato, esteso o applicato”.

(2) In quella Legge, all’articolo 22(1) (applicazione ad Atti e Misure), dopo “approvato dopo l’entrata in vigore di questa Legge” inserire “(soggetto, nel caso dell’articolo 20A, ai provvedimenti fatti in quella sezione)”.

(3) In quella Legge, all’articolo 24 (applicazione all’Irlanda del Nord), dopo il comma (3) inserire:

“(3A) l’Articolo 20A si applica alla legislazione dell’Irlanda del Nord come si applica alle Leggi”.

(4) Nella Legge per la Scozia del 1998 (Provvedimenti transitori e di Transizione) (Pubblicazione e Interpretazione di Leggi del Parlamento scozzese) Ordinanza 1999 (S.I. 1999/1379), nell’Appendice 1 (interpretazione e applicazione regolamentare) alla fine inserire:

*“Riferimenti agli strumenti comunitari*

- 16 Quando una Legge del Parlamento scozzese, approvata dopo l’entrata in vigore di questo paragrafo si riferisce ad uno strumento della Comunità, che sia stato emendato, esteso o applicato da un altro strumento di questo tipo, il riferimento, a meno che non appaia un’intenzione contraria, è un riferimento a quello strumento così emendato, esteso o applicato”.

**26. Accordo AEE e stato AEE**

- (1) Nella Legge per l’Interpretazione del 1978 (c.30), all’Appendice 1 (espressioni definite), dopo la definizione di “Commissari della Corona” inserire:

“Accordo per l’Area Economica Europea” significa l’accordo per l’Area Economica Europea firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, insieme con il Protocollo che definisce l’Accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, come modificato o completato nel tempo. (La data dell’entrata in vigore di questo paragrafo.)

“Stato dell’Area Economica Europea”, in qualsiasi periodo, significa:

- (a) uno stato che a quel tempo sia uno Stato membro; oppure
- (b) ogni altro stato che a quel tempo sia una parte dell’accordo AEE. (La data dell’entrata in vigore di questo paragrafo.)”

- (2) In quella Legge, all’articolo 24 (applicazione all’Irlanda del Nord), al comma (4), dopo “Adempimenti per la Tassa sulle Società” inserire:

“Accordo AEE e stato AEE”.

- (3) Nella Legge per la Scozia del 1998 (Provvedimenti transitori e di transizione) (Pubblicazione e Interpretazione delle leggi del Parlamento scozzese) Ordinanza 1999 (S.I. 1999/1379), nella Appendice 2 (definizioni generali), dopo la definizione di “Provvedimento per la devolution” inserire:

“Accordo per la AEE” significa l’accordo per l’Area Economica Europea firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, insieme con il Protocollo che modifica l’Accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, come modificato o integrato nel tempo.

“Stato AEE”, in relazione a tutti i tempi, significa:

- (a) uno stato che a quel tempo è uno Stato membro, oppure
- (b) ogni altro stato che a quel tempo sia una parte dell’accordo AEE”.

- (4) L’emendamento compiuto in base al comma (3) non produce effetti in relazione a:

- (a) una Legge del Parlamento scozzese approvata prima dell’entrata in vigore di questo articolo, oppure
- (b) la legislazione scozzese subordinata (nel significato dell’Ordinanza alla quale si fa riferimento al comma (3)) approvata prima dell’entrata in vigore di questo articolo.

**27. Potere di emanare ordinanze, regole e disposizioni**

- (1) All'articolo 2 della Legge sulle Comunità europee del 1972 (c.68) (Trasposizione generale dei Trattati):
- (a) al comma (2), a “tramite atti normativi” sostituire “tramite ordinanze, regole, atti normativi o disposizioni”;
  - (b) al comma (4), a “ e atti normativi” sostituire “ oppure ordinanze, regole, atti normativi o disposizioni”.
- (2) All'Appendice 2 a quella Legge (provvedimenti in base ad una legislazione subordinata):
- (a) al paragrafo 2, nei sotto paragrafi (1) e (2), a “ atti normativi” sostituire “ogni ordinanza, regola, atto normativo o disposizione”;
  - (b) al paragrafo 3, a “atti normativi”, quando necessario, sostituire “ordinanze, regole, atti normativi o disposizioni”.
- (3) All'articolo 29 della Legge del Governo del Galles del 1998 (c.38) (Trasposizione delle leggi comunitarie) ai commi (2) e (3), a “atti normativi”, sostituire, quando occorre, “ogni ordinanza, regola, atto normativo o disposizione”.
- (4) All'Appendice 8 alla Legge della Scozia del 1998 (c.46), al paragrafo 15(3), a “atti normativi” sostituire “ogni ordinanza, regola, atto normativo o disposizione”.
- (5) Quando un atto approvato, o una legislazione subordinata predisposta prima dell'entrata in vigore di questo articolo si riferisce alle norme contenute nel comma (2) dell'articolo 2 della Legge sulle Comunità europee del 1972, un Ministro della Corona può emendare l'atto o la legislazione subordinata tramite un'ordinanza o regolamenti in maniera che esso comprenda un riferimento ad ogni ordinanza, regola o schema basato su quel comma.
- (6) I poteri di un Ministro della Corona in base al comma (5):
- (a) esercitabili in relazione ad una materia per la quale l'esercizio delle funzioni rientri nelle competenze devolute (nel significato della Legge scozzese del 1998), saranno pure esercitabili dai Ministri Scozzesi;
  - (b) esercitabili in relazione ad una materia trasferita (nel significato della Legge per l'Irlanda del Nord del 1998 (c.47)), saranno pure esercitabili da un dipartimento dell'Irlanda del Nord;
  - (c) esercitabili in relazione ad una materia le cui funzioni siano esercitabili dall'Assemblea, saranno pure esercitabili dall'Assemblea.
- (7) Il potere indicato al comma (5) di emanare ordinanze o regolamenti:
- (a) per quanto esercitabile da un Ministro della Corona, dai Ministri scozzesi o dall'Assemblea nazionale del Galles, sarà esercitabile tramite un atto di natura regolamentare;
  - (b) per quanto esercitabile da un dipartimento dell'Irlanda del Nord, sarà esercitabile tramite una norma regolamentare per le finalità dell'Ordinanza sulle Norme Regolamentari (Irlanda del Nord) del 1979 (S.I. 1979/1573 (N.I. 12)).

(8) Un atto di natura regolamentare o una norma regolamentare contenente un'ordinanza o interventi regolatori in base al comma (5):

(a) se emanato da un Ministro della Corona, sarà soggetto ad annullamento in seguito ad una decisione di ciascuna Camera del Parlamento;

(b) se emanato da Ministri scozzesi, sarà soggetto ad annullamento in seguito ad una decisione del Parlamento scozzese; e

(c) se emanato da un dipartimento dell'Irlanda del Nord, sarà soggetto ad una decisione negativa, nel significato della Legge di Interpretazione (Irlanda del Nord) del 1954 (1954 c.33 (N.I.)), come se fosse un atto di natura regolamentare nel significato di quella Legge.

(9) Al comma (5):

(a) "atto" comprende Leggi del Parlamento scozzese e la normativa dell'Irlanda del Nord;

(b) "normativa subordinata" significa ogni Ordinanza del Consiglio, ordinanze, regole, interventi regolatori, programmi, autorizzazioni, leggi locali o ogni altro strumento emanato in base a qualsiasi Legge, Legge del parlamento scozzese o normativa dell'Irlanda del Nord.

## **28. Potere di fare riferimenti ausiliari agli strumenti comunitari**

Nella Legge sulle Comunità europee del 1972 (c.68), all'Appendice 2 (provvedimenti secondo una normativa subordinata), dopo il paragrafo 1 inserire:

"1A (1) Dove:

(a) la normativa subordinata emana provvedimenti per uno scopo menzionato all'articolo 2(2) di questa legge,

(b) la normativa contiene un riferimento ad uno strumento comunitario oppure ad ogni provvedimento di uno strumento comunitario, e

(c) appare al legislatore che sia necessario o funzionale che il riferimento sia costruito come un riferimento a quello strumento o a quel provvedimento come modificato nel tempo, la normativa subordinata può presentare una specifica disposizione per quell'effetto.

(2) In questo paragrafo "normativa subordinata" significa ogni ordinanza del Consiglio, ordinanze, regole, interventi regolatori, disposizioni, autorizzazioni, leggi locali e ogni altro strumento emanato in base a qualsiasi Legge, Legge del Parlamento scozzese o normativa dell'Irlanda del Nord approvata o predisposta prima o dopo all'entrata in vigore di questo paragrafo".

## **29. Combinazione dei poteri**

Nell'Appendice 2 della Legge sulle Comunità europee del 1972, dopo il paragrafo 2 inserire:

"2A (1) Questo paragrafo si applica quando, in base al paragrafo 2(2) sopra, una bozza di un atto di natura regolamentare, contenente un provvedimento fatto a norma del potere conferito dall'articolo 2(2) di questa Legge viene presentata al Parlamento per l'approvazione tramite decisione di ambedue le Camere del Parlamento e:

(a) lo strumento contenga anche un provvedimento assunto in base ad un potere conferito da ogni altro atto; e

(b) ad eccezione di questo paragrafo, ciascuna delle condizioni del sotto paragrafo (2) seguente si applichi in relazione all'atto per quanto contiene quel provvedimento.

(2) Le condizioni alle quali si riferisce il sotto paragrafo (1)(b) sopra sono che:

- (a) l'atto, per quanto contenente il provvedimento al quale si riferiva il sotto paragrafo (1)(a) sopra, sia, in base a qualsiasi disposizione, soggetto ad annullamento in seguito ad una decisione di ambedue le Camere del Parlamento;
- (b) l'atto, per quanto contenente quel provvedimento, in base a qualsiasi disposizione, debba essere presentato al Parlamento dopo essere stato preparato e essere approvato con decisione di ambedue le Camere del Parlamento in maniera da entrare o rimanere in vigore;
- (c) in un caso che non ricada nel paragrafo (a) o (b) sopra, l'atto per quanto contiene quel provvedimento, debba essere presentato, in base a qualsiasi disposizione, al Parlamento dopo essere stato preparato;
- (d) l'atto o una bozza dell'atto per quanto contiene quel provvedimento non debba essere presentato, in base a nessuna disposizione, in nessun caso al Parlamento.

(3) Quando questo paragrafo si applica in relazione alla bozza di un atto di natura regolamentare:

(a) l'atto, per quanto contiene le disposizioni alle quali si riferisce il sotto – paragrafo (1)(a) sopra, non può essere emanato se il testo preparatorio non viene approvato da una decisione di ambedue le Camere del Parlamento;

(b) nel caso in cui venga soddisfatta la condizione nel sotto paragrafo (2)(a), l'atto, per quanto contiene quel provvedimento, non è soggetto ad annullamento a seguito di una decisione di ambedue le Camere del Parlamento;

(c) nel caso in cui venga soddisfatta la condizione al sotto paragrafo (2)(b) sopra, non si richiede che l'atto sia presentato al Parlamento dopo essere stato preparato (e in conseguenza non si applica nessuna richiesta che l'atto sia approvato da ciascuna Camera del Parlamento per entrare o rimanere in vigore); e

(d) nel caso in cui venga soddisfatta la condizione al sotto paragrafo (2)(c), non si richiede che l'atto contenente quel provvedimento sia presentato al Parlamento dopo essere stato preparato.

(4) In questo paragrafo, i riferimenti ad un atto si intendono ad un atto approvato o predisposto prima o dopo l'entrata in vigore di questo paragrafo.

2B (1) Questo paragrafo si applica quando, a norma del paragrafo 2(2) sopra, un atto di natura regolamentare contenente un provvedimento basato sul potere conferito dall'articolo 2(2) di questo Atto è presentato al Parlamento a norma dell'articolo 5 della Legge sugli Atti di Natura Regolamentare del 1946 (atti soggetti ad annullamento) e:

(a) l'atto contenga anche provvedimenti assunti sulla base di un potere conferito da qualsiasi altro atto; e

(b) al di fuori di questo paragrafo, ambedue le condizioni al sotto paragrafo (2) si applichino in relazione all'atto per quanto contiene quei provvedimenti.

(2) Le condizioni alle quali si riferisce il sotto paragrafo (1)(b) sopra sono che:

(a) l'atto contenente il provvedimento al quale ci si riferisce nel sotto paragrafo (1)(a) sopra debba essere presentato al Parlamento dopo essere stato preparato in base a qualsiasi disposizione ma:

(i) non sia soggetto ad annullamento sulla base di una decisione di ambedue le Camere del Parlamento; e

(ii) non debba essere approvato con decisione di ambedue le Camere del Parlamento per entrare o rimanere in vigore sulla base di nessuna disposizione;

(b) non si richieda in base a nessuna disposizione che l'atto o un testo preparatorio dell'atto contenente quel provvedimento siano in nessun caso presentati al Parlamento.

(3) Quando questo paragrafo si applica in relazione ad un atto di natura regolamentare, l'atto, per quanto contenente i provvedimenti ai quali si fa riferimento nel sotto paragrafo (1)(a) sopra, è soggetto ad annullamento a seguito di una decisione di ambedue le Camere del Parlamento.

(4) In questo paragrafo, i riferimenti ad un atto si intendono ad un atto approvato o predisposto prima o dopo l'entrata in vigore di questo paragrafo.

2C I paragrafi 2A e 2B sopra si applicano ad un atto di natura regolamentare scozzese contenente provvedimenti fatti nell'esercizio del potere conferito dall'articolo 2(2) di questa Legge (e ad un testo preparatorio di questo strumento), come si riferiscono ad ogni altro atto regolamentare contenente tali provvedimenti (o, come può essere il caso, ogni testo preparatorio di tale atto), ma soggetto alle seguenti modifiche:

- (a) i riferimenti al Parlamento e ad una o ad ambedue le Camere del Parlamento devono essere letti come riferimenti al Parlamento scozzese;
- (b) i riferimenti ad un atto comprendono un atto compreso o un atto predisposto a norma di una Legge del Parlamento scozzese; e
- (c) il riferimento nel paragrafo 2B(1) all'articolo 5 della Legge sugli Atti di Natura Regolamentare del 1946 deve essere letto come un riferimento all'articolo 11 della Legge scozzese del 1998 (Provvedimenti transitori e di transizione) (Atti di natura regolamentare) Ordinanza 1999 (S.I. 1999/1096).”

## PARTE 4

### DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI

#### *Disposizioni finali*

#### **30. Abrogazioni e riserve**

(1) Gli atti menzionati nell'Appendice a questa Legge vengono abrogati nella misura specificata nella seconda colonna di quella Appendice.

(2) Le abrogazioni nell'Appendice non riguardano l'applicazione della Legge del 2001 in relazione all'emanazione di un atto sulla base dell'articolo 1 di quella Legge che mette in atto (con o senza variazioni) le proposte in un documento presentato al Parlamento in base all'articolo 6(1) di quella Legge prima del giorno in cui quella Legge entra in vigore.

(3) Le abrogazioni nell'Appendice non riguardano la continuazione in vigore di alcuna disposizione basata sull'articolo 1 della Legge del 2001 che:

- (a) sia stata fatta prima del giorno in cui questa Legge è entrata in vigore; oppure
- (b) sia stata fatta in quel giorno o dopo quel giorno in base al comma (2).

(4) Le abrogazioni nell'Appendice non riguardano:

(a) i poteri di emanare un atto in base all'articolo 1 della Legge del 2001 che fa seguito all'articolo 4(4) di quella Legge (un “atto di provvedimenti subordinati”) in relazione ai provvedimenti subordinati degli atti a norma dell'articolo 1 di quella Legge che continui ad esistere in forza del comma (3); oppure

(b) l'efficacia degli articoli da 1 a 4 di quella Legge in relazione all'emanazione in virtù del paragrafo (a) di tutti gli atti di provvedimenti subordinati.

(5) Le abrogazioni nell'Appendice non riguardano la continuazione in vigore di nessun atto a norma dell'articolo 1 della Legge del 1994 sulla Semplificazione Normativa (c. 40) che, immediatamente prima dell'entrata in vigore di questa Legge, continui ad esistere a norma dell'articolo 12(4) della Legge del 2001.

(6) In questo articolo "la Legge del 2001" significa la Legge della Riforma Normativa del 2001 (c. 6).

### **31. Emendamenti conseguenti**

(1) All'articolo 6 della Legge del 1994 sulla Semplificazione Normativa (provvedimenti modello rispetto alle abrogazioni), al comma (7), alla definizione di "azione coercitiva" sostituire:  
"azione coercitiva" significa:

(a) in relazione ad ogni limitazione, requisito o condizione, ogni azione intrapresa verso o in connessione con l'imposizione di ogni sanzione (penale o altra) per la mancata osservanza o adeguamento ad essa; e

(b) in relazione ad una limitazione, requisito o condizione inerente la concessione o il rinnovo di licenze, comprende il rifiuto di concedere, rinnovare o modificare una licenza, l'imposizione di ogni condizione sulla concessione o il rinnovo di una licenza e ogni variazione o revoca di una licenza;".

(2) All'articolo 100 della Legge sui Governi Locali del 2003 (c.26) (esercizio di poteri con riferimento a categorie di efficacia delle autorità), al comma (2)(d), a "articolo 1 della Legge di Riforma dei Regolamenti del 2001 (c.6)" sostituire "articolo 1 o 2 della Legge del 2006 sulla Riforma Legislativa e Regolamentare".

(3) All'articolo 17 dell'Ordinanza sulla Semplificazione Normativa (Irlanda del Nord) del 1996 (S.I. 1996/1632 (N.I. 11)), al paragrafo (1), a "articolo 1 della Legge di Riforma dei Regolamenti del 2001" sostituire "articolo 1 o 2 della Legge per la Riforma Legislativa e dei Regolamenti del 2006".

### *Disposizioni generali*

### **32. Interpretazione generale**

(1) In questa Legge:

"l'Assemblea" significa l'Assemblea nazionale del Galles;

"Ministro della Corona" ha lo stesso significato che nella Legge del 1975 sui Ministri della Corona (c.26).

(2) In questa Legge "funzione di regolamentazione" significa:

(a) una funzione basata su qualsiasi atto che imponga requisiti, restrizioni o condizioni, o stabilisca standard o fornisca disposizioni, in relazione a qualsiasi attività, oppure

(b) una funzione inerente ad assicurare la conformità con, oppure l'imposizione di requisiti, restrizioni, condizioni, standard o disposizioni che in virtù di ogni atto si riferiscano ad ogni attività.

(3) Al comma (2)(a) e (b) i riferimenti ad una funzione :



(a) comprendono una funzione esercitabile dalla Corona o in rappresentanza della stessa;

(b) non comprendono:

(i) ogni funzione esercitabile da parte di un organismo o di ogni persona che eserciti un ufficio nella Chiesa di Inghilterra, oppure

(ii) ogni funzione connessa con lo svolgimento di procedimenti penali o civili.

(4) Al comma (2)(a) e (b) i riferimenti ad una attività comprendono:

(a) fornire beni e servizi; e

(b) avere qualcuno alle dipendenze oppure offrire un'occupazione a qualcuno.

### **33. Entrata in vigore**

Questa Legge entra in vigore alla fine del periodo di due mesi a cominciare dal giorno nel quale viene approvata.

### **34. Estensione**

(1) Una disposizione basata sulla Parte 1 che emendi o abroghi ogni atto che si applichi fuori dell'Inghilterra e del Galles, della Scozia e dell'Irlanda del Nord può avere la stessa estensione di quell'atto.

(2) All'articolo 31:

(a) i commi (1) e (2) si applicano solo all'Inghilterra e al Galles;

(b) il comma (3) si applica solo all'Irlanda del Nord.

(3) Le abrogazioni nell'Appendice hanno la stessa estensione degli atti ai quali si riferiscono.

### **35. Abbreviazione**

Questa legge può essere citata come la Legge per la Riforma della Legislazione e della Regolamentazione del 2006.

## APPENDICE

### ABROGAZIONI

#### *Abbreviazione e capitolo*

#### *Estensione dell'abrogazione*

Legge sulla Riforma Normativa del 2001 (c.6)	L'intera Legge tranne l'articolo 13(1)(b) e (2), la definizione della "Legge del 1994" all'articolo 14 e all'articolo 15(1) e (2).
Legge sulla Giustizia (Irlanda del Nord) del 2002 (c. 26)	All'Appendice 12, paragrafo 81.
Legge sull'Istruzione del 2002 (c. 32)	Articolo 2(9).
Legge sulla Fecondazione Umana e sulla Embriologia (Padri deceduti) del 2003 (c. 24)	Articolo 2(2) e (3).
Legge sull'Assistenza Sanitaria e Sociale (Salute Comunitaria e Livelli di Prestazione) del 2003 (c.43)	Articolo 189(4).
Legge sulla Giustizia Penale del 2003 (c. 44)	All'Appendice 27, paragrafo 8.
Legge sul riconoscimento di Genere del 2004 (c. 7)	All'articolo 24: (a) ai commi (1) e (2), le parole "il Cancelliere dello Scacchiere"; (b) al comma (3), le parole "o paragrafo 11 dell'Appendice 3". All'Appendice 3, paragrafo 11.
Legge sugli Statuti (Abrogazioni) del 2004 (c.14)	Articolo 1(3)
Legge sull'Asilo e l'Immigrazione del 2004 (Trattamento dei Richiedenti, ecc.) (c.19)	Articolo 20(6)
Legge sulle Società Civili del 2004 (c.33)	All'articolo 35(1)(a), le parole "(se ricade o meno in una disposizione a norma dello articolo 1 della Legge sulla Riforma della Regolamentazione del 2001 (c.6 ))".
Legge sulle Ferrovie del 2005 (c.14)	All'Appendice 3, paragrafo 14.
Legge sul Telegrafo senza Fili del 2006 (c.36)	All'Appendice 8, paragrafo 9.

